

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1481

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CUTRUFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2007 (*)

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Riteniamo che per il nostro Paese un sistema elettorale proporzionale sia storicamente, socialmente e culturalmente il più adeguato.

La nostra proposta di modifica del meccanismo elettorale per il Senato della Repubblica, partendo da questo caposaldo, e raccogliendo spunti provenienti dai sistemi elettorali europei e dai sistemi elettorali previsti per gli enti locali, si è posta come obiettivo la garanzia della più alta rappresentatività a tutte le forze politiche presenti nel panorama politico italiano, assicurando al contempo una serie di strumenti che consentano la governabilità alla forza politica uscita vincente dalla competizione elettorale.

Il sistema elettorale da noi elaborato prevede l'elezione del Senato della Repubblica su base regionale secondo un criterio proporzionale, senza soglie di sbarramento, e con la redistribuzione di un eventuale premio di maggioranza nazionale a livello regionale.

Caratteristica peculiare del modello elettorale da noi proposto per l'elezione del Senato della Repubblica è la divisione dei seggi disponibili, ossia 301, in due parti (tolti quelli assegnati alla circoscrizione estero secondo quanto disposto dalla Costituzione e quelli diversamente assegnati alla Valle d'Aosta e al Trentino-Alto Adige con la legge attuale): una parte da assegnare con elenchi bloccati di candidati su base regionale (questi elenchi possono essere o meno collegati ad una coalizione di liste); l'altra parte assegnata in collegi elettorali uninominali infraregionali, tra liste coalizzate o liste singole, ognuna presente nel collegio con un proprio candidato. Dette liste, se coalizzate, sono collegate ad un elenco regionale di candidati dotato di un proprio simbolo di coalizione; altrimenti, si presentano nei collegi uninominali regio-

nali e nella circoscrizione regionale con lo stesso simbolo.

Sulla base dei risultati ottenuti dagli elenchi regionali, alla coalizione o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pari almeno al 40 per cento dei voti validamente espressi a livello nazionale, è assegnato un premio di maggioranza che assicura alla coalizione o alla lista vincente 166 seggi totali, da redistribuire a livello regionale in un 50 per cento di seggi per gli elenchi regionali e un 50 per cento di seggi nell'ambito delle liste coalizzate o liste singole presenti nei collegi uninominali infraregionali e collegate all'elenco vincente.

Inoltre i partiti o i gruppi politici organizzati, tra loro collegati in coalizione, che si candidano a governare, depositano un unico programma elettorale. Il segretario del partito o gruppo politico appartenente alla coalizione che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale di coalizione e che, all'interno della coalizione stessa, ha ottenuto il maggior numero di collegi uninominali, indica il capo della coalizione (primarie secondarie).

Per quanto attiene all'espressione del voto, si utilizza una sola scheda elettorale divisa in due parti. Sul lato sinistro, per l'assegnazione dei seggi nei collegi uninominali, saranno presenti i simboli di lista con l'indicazione del nome del candidato per il collegio; qualora le liste siano coalizzate tra loro, queste saranno raggruppate in modo tale da rendere inequivocabile la coalizione ed il rispettivo collegamento con l'elenco circoscrizionale di coalizione presente, invece, sul lato destro della scheda, con il simbolo di coalizione; si potrà così esprimere il voto per il solo nome del candidato per il collegio uninominale ovvero per la lista cui appartiene

il candidato ovvero ancora per l'elenco di coalizione. Non è ammesso il voto disgiunto, ossia votare per una lista o un candidato e contemporaneamente per un elenco di coalizione o elenco non collegato alla lista o al candidato medesimi. I voti dati alle liste o ai candidati collegati all'elenco di coalizione o elenco non collegato vengono computati nel novero dei voti di questi ultimi.

Questo sistema dispiegherebbe molteplici effetti:

a) si assicurerebbe anche al Senato una solida maggioranza alla coalizione o lista vincente, dato che il premio di maggioranza è garantito a livello nazionale sulla base dei risultati ottenuti dagli elenchi nelle singole regioni e ripartito, in seguito, nelle singole circoscrizioni regionali;

b) gli elenchi regionali creerebbero la necessità e l'utilità di stringere alleanze e coalizioni al fine di poter ambire a conquistare il premio di maggioranza. Si costringerebbero così le forze politiche che costituiscono l'attuale panorama politico sia a for-

mulare e presentare dei programmi politici condivisi sia ad evitare di produrre tra di loro quella frammentazione conosciuta sin qui, tendendo ad un bipolarismo senza l'eccesso del bipartitismo;

c) nella parte elettiva per i collegi uninominali si potrebbero candidare liberamente tutti i partiti, misurando il proprio effettivo consenso;

d) con l'introduzione dei collegi uninominali infraregionali si opererebbe un drastico restringimento della grandezza dei collegi, al fine di favorire nuovamente un contatto diretto tra l'elettorato ed eletti. Inoltre, con l'indicazione da parte delle singole liste del nome del candidato al collegio, si accrescerebbe considerevolmente la possibilità di scelta da parte del cittadino;

e) come in Germania, il diritto ad indicare il *premier* sarebbe attribuito al segretario del partito facente parte della coalizione vincente che dovesse raggiungere la maggioranza relativa nella lista per collegi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «testo unico», il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I seggi assegnati alle singole regioni, secondo quanto disposto dal comma 1, sono equamente divisi in due parti: la prima metà da attribuire nell'ambito della regione mediante elenchi regionali bloccati di candidati; l'altra metà sulla base dei risultati conseguiti da liste di coalizione o singole liste non coalizzate in collegi uninominali infraregionali. Nel caso di regioni con un numero dispari di seggi, i seggi indeterminati sono da attribuire agli elenchi regionali bloccati di candidati. Il risultato elettorale conseguito dagli elenchi regionali di coalizione o elenchi non coalizzati, seguendo un criterio proporzionale, costituisce la base di calcolo per l'attribuzione dei seggi all'interno delle regioni tra elenchi regionali e liste concorrenti nei collegi uninominali, salva l'attribuzione di un premio di maggioranza attribuito in base al presente testo unico, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali».

Art. 2.

1. All'articolo 2 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*I-bis.* Ogni elettore dispone di un voto da esprimere in un'unica scheda secondo quanto previsto dall'articolo 5. Il voto comunque espresso a favore di un candidato nel collegio uninominale viene altresì attribuito all'elenco regionale cui il candidato è collegato».

Art. 3.

1. All'articolo 8 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «14, 14-*bis*» sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*I-bis.* I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste nei collegi uninominali infraregionali o elenchi regionali di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste nei collegi uninominali o gli elenchi nelle singole circoscrizioni regionali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

I-ter. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

I-quater. Non è ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a liste nei collegi uninominali sia che si riferiscano a elenchi regionali, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

I-quinquies. Ai fini di cui al comma 1-*quater* costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, non-

ché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

I-sexies. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

I-septies. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

I-octies. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

I-novies. I partiti o gruppi politici organizzati che intendano effettuare il collegamento di cui all'articolo 8-*bis* debbono depositare presso il Ministero dell'interno il corrispondente simbolo di coalizione con la denominazione della coalizione stessa per gli elenchi regionali. I partiti o i gruppi politici organizzati che non intendano collegarsi presentano lo stesso simbolo per i collegi uninominali e per gli elenchi regionali».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 8 del testo unico, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis* - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 8. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 8, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati, tra loro collegati in coalizione, che si candidano a governare, depositano un unico programma elettorale. Il segretario del partito o gruppo politico appartenente alla coalizione che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale di coalizione e che, all'interno della coalizione stessa, ha ottenuto il maggior numero di collegi uninominali, indica il capo della coalizione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste e degli elenchi ammessi, con un esemplare del relativo contrassegno, all'ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi».

Art. 5.

1. All'articolo 9 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici la cui denominazione è compresa nella denominazione di gruppi parlamentari presenti in almeno un ramo del Parlamento durante la le-

gislatura in corso al momento della convocazione dei comizi»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ogni elenco regionale, all'atto della presentazione, è composto da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine per la regione. L'elenco è formato complessivamente da un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla regione ai sensi dell'articolo 1. Ogni lista, all'atto della presentazione, dà l'indicazione, per ogni collegio uninominale, dei nomi dei candidati».

Art. 6.

1. All'articolo 11 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella *A-bis* allegata al presente testo unico e riproducono in *fac-simile*, per ogni collegio, il nome del candidato di ogni lista, il contrassegno della lista stessa e il contrassegno dell'elenco di coalizione»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti in linea verticale, accanto al nome del candidato per il collegio. Di seguito, con una linea orizzontale di collegamento, è riprodotto il contrassegno di coalizione. L'ordine degli elenchi di coalizioni e dei elenchi non collegati, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1.

I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri quattro».

Art. 7.

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rappresentanti di lista presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio».

Art. 8.

1. L'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *I.* L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome del candidato per il collegio uninominale ovvero sul simbolo della lista cui appartiene il candidato che intende votare ovvero ancora sul simbolo della coalizione. È valido il voto apposto sul simbolo di lista e sul simbolo di coalizione collegata, ovvero il voto apposto sul simbolo di lista e sul nome del candidato appartenente alla lista stessa ovvero sul nome e sul simbolo della coalizione, ovvero ancora sul simbolo della lista, sul nome del candidato e sul simbolo della coalizione collegata. È comunque nullo il voto espresso con segni apposti su simboli di lista, nomi e simboli di coalizione non collegati tra loro».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 14 del testo unico è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - *I.* Il partito o il gruppo politico organizzato, la cui lista elettorale ottiene almeno un seggio in un collegio uninominale

minale, partecipa al rimborso delle spese elettorali in base alla normativa vigente».

Art. 10.

1. L'articolo 16 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *I.* L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni elenco di coalizione regionale o elenco regionale non collegato. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione dall'elenco regionale di coalizione o elenco regionale non collegato;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista di coalizione o di ciascuna lista non collegata, data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

c) determina infine la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole sezioni dei collegi regionali dalle liste coalizzate;

d) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto di verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun elenco e di ciascuna lista, nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascun elenco e da ciascuna lista».

Art. 11.

1. L'articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. L'ufficio centrale nazionale verifica quindi se l'elenco di coalizione o elenco non collegato che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito di tutte le circoscrizioni regionali abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi a livello nazionale. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra gli elenchi di coalizione o elenchi non collegati. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali degli elenchi per il numero dei seggi da attribuire agli elenchi stessi nella regione, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1: ottiene in tal modo il QER, ossia il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi per tale quoziente la cifra elettorale circoscrizionale degli elenchi, ottenendo così i rispettivi quozienti di attribuzione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire agli elenchi. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati sulla base delle più alte parti decimali dei quozienti di attribuzione e, in caso di parità, della più alta cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

2. L'ufficio centrale nazionale verifica quindi se l'elenco di coalizione o elenco non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi nell'ambito di tutte le circoscrizioni regionali abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi e, in caso di verifica positiva, almeno 83 seggi. In caso positivo informa della verifica effettuata gli uffici elettorali regionali, che procedono conseguentemente alle attribuzioni definitive dei seggi.

3. Qualora l'elenco di coalizione o elenco non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi ai sensi del comma 2 non abbia già conseguito almeno 83 seggi, ad esso l'ufficio centrale nazionale assegna ulteriormente il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso l'ufficio individua un coefficiente di incremento dato dal rapporto tra il numero di 83 e il numero dei seggi ottenuti dall'elenco di coalizione o elenco non collegato, individuato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'attribuzione dei seggi ulteriori nelle singole circoscrizioni regionali, l'ufficio ridetermina la cifra elettorale regionale dell'elenco di coalizione o elenco non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi, moltiplicando tale cifra per il predetto coefficiente di incremento. Ogni cifra elettorale così rideterminata è divisa per il QER già stabilito ai sensi del comma 1. Se dopo tali operazioni viene superato il numero di 83 seggi, le attribuzioni in eccedenza vengono detratte nelle circoscrizioni in cui l'elenco di coalizione o elenco non collegato ha le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione dei seggi utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da scomputare. Qualora anche dopo tali operazioni non sia raggiunto il numero di 83 seggi, i seggi ancora mancanti sono ulteriormente assegnati e ripartiti nelle circoscrizioni in cui l'elenco di coalizione o elenco non collegato ha le più alte parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da attribuire. Nelle singole circoscrizioni regionali, a seguito delle assegnazioni degli ulteriori seggi, è conseguentemente attribuito agli elenchi di coalizione o elenchi non collegati un numero corrispondentemente ridotto di seggi, facendo riferimento alle rispettive cifre elettorali regionali in ordine crescente.

4. L'ufficio elettorale regionale procede quindi ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi nei collegi regionali tra le liste di coalizione o singole liste non collegate. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali

conseguite in tutti i collegi della regione dalle liste per il numero dei seggi da attribuire alle liste stesse nell'ambito dei collegi regionali, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1: ottiene in tal modo il QERC, ossia il quoziente elettorale regionale per collegi. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi per tale quoziente la cifra elettorale conseguita in tutti i collegi della regione dalle liste, ottenendo così i rispettivi quozienti di attribuzione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire alle liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati sulla base delle più alte parti decimali dei quozienti di attribuzione e, in caso di parità, della più alta cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

5. L'ufficio centrale nazionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista collegata all'elenco regionale di coalizione o elenco regionale non di coalizione vincente ai sensi del comma 2 abbia conseguito almeno 83 seggi. In caso positivo informa della verifica effettuata gli uffici elettorali regionali, che procedono conseguentemente alle attribuzioni definitive dei seggi.

6. Qualora la coalizione di liste o la singola lista collegata all'elenco regionale di coalizione o elenco regionale non collegato vincente ai sensi del comma 2 non abbia già conseguito almeno 83 seggi, ad essa l'ufficio centrale nazionale assegna ulteriormente il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso l'ufficio individua un coefficiente di incremento dato dal rapporto tra il numero di 83 e il numero dei seggi ottenuto dalla coalizione di liste o dalla singola lista non collegata all'elenco regionale di coalizione o elenco regionale non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi, individuato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'attribuzione dei seggi ulteriori nei collegi uninominali delle singole regioni, l'ufficio determina la cifra elettorale regionale della

coalizione di liste o la singola lista collegata all'elenco regionale di coalizione o elenco regionale non collegato vincente, moltiplicando tale cifra per il predetto coefficiente di incremento. Ogni cifra elettorale così rideterminata è divisa per il QERC già stabilito ai sensi del comma 1. Se dopo tali operazioni viene superato il numero di 83 seggi, le attribuzioni in eccedenza vengono detratte ai collegi uninominali regionali nell'ambito di quelle circoscrizioni in cui la coalizione di liste o la singola lista collegata all'elenco regionale di coalizione o elenco regionale non collegato vincente ha le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione dei seggi utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da scomputare. Qualora invece anche dopo tali operazioni non sia raggiunto il numero di 83 seggi, i seggi ancora mancanti sono ulteriormente assegnati e ripartiti nei collegi di quelle circoscrizioni in cui la coalizione di liste o la singola lista collegata all'elenco regionale di coalizione o elenco regionale non collegato vincente ha le più alte parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da attribuire. Nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni regionali, a seguito delle assegnazioni degli ulteriori seggi, è conseguentemente attribuito alle altre coalizione di liste o alla singola lista non collegata un numero corrispondentemente ridotto di seggi, facendo riferimento alle rispettive cifre elettorali regionali in ordine crescente».

Art. 11.

1. L'articolo 17-*bis* del testo unico è abrogato.

Art. 12.

1. L'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *I*. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'uf-

fficio centrale nazionale le relative comunicazioni, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascun elenco di coalizione o elenco non collegato ha diritto, i candidati compresi nell'elenco medesimo, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora un elenco abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad esso spettanti in quella medesima regione, l'ufficio centrale nazionale assegna i seggi all'elenco nelle altre regioni in cui lo stesso elenco abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. L'ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate agli uffici elettorali regionali ai fini delle relative proclamazioni.

4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, nonché alle singole prefetture - Uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza del pubblico.

5. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'ufficio centrale nazionale le relative comunicazioni, proclama eletti, altresì, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista di coalizione o lista non collegata nell'ambito dei collegi uninominali della regione ha diritto, i candidati della lista medesima che hanno ricevuto il maggior numero di voti di preferenza rapportato agli elettori del collegio. Procedo poi ai sensi dei commi 3 e 4.

6. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere inserito in più di tre elenchi regionali e in più di un collegio uninominale, comunque appartenente alle tre circoscrizioni. Qualora il senatore eletto in una o più regioni sia stato eletto anche in un collegio di una di queste, deve, entro otto giorni, optare per il collegio o per la regione».

Art. 13.

1. L'articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *1.* Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, al candidato che nell'elenco regionale segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di elenco.

2. Il seggio nell'ambito dei collegi uninominali della regione che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato che, nell'elenco regionale collegato alla lista che ha espresso il seggio vacante, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista».